Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Venerdì, 8 maggio 1925** — **Numero 107**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 811.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 545.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2074;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 30. — GRANATA.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Aumenti:

Cap. n. 4. — Ministero. Manutenzione, riparazione, ecc.	L. 50,000 —
Cap. n. 10. — Medaglie e diplomi per atti di valore civile, ecc.	» 3,000 —
Cap. n. 11. — Indennità di traslocamento agli impiegati	» 400,000 —
Cap. n. 12. — Indennità di missione al personale	» 1,000,000 —
Cap. n. 13 (modificata la denominazione). — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno. Comunicazioni telefoniche interurbane. Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso alla Agenzia Stefani. Spedizione di danaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno.	
Cap. n. 16. — Sussidi ad impiegati, ecc.	» 5,000 —
Cap. n. 18. — Consigli e Commissioni, ecc.	» 50,000 —
Cap. n. 21-bis (di nuova istituzione sotto la rubrica « Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari »). — Rimborso di contributi personali per la Cassa pensioni medici, indebitamente trattenuti sugli assegni dei sanitari del soppresso corpo delle Guardie di città per il periodo dal 6 ottobre 1919 al 30 giugno 1921	5,457.20
Cap. n. 21-ter (di nuova istituzione sotto la rubrica come sopra). — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, pel riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio, di assistente effettivo universitario in qualsiasi cattedra d'insegnamento e di assistente negli ospedali e nelle cliniche universitarie, prestato dai sanitari comunali (art. 6 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000). (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
Cap. n. 23. — Fitti di locali per gli archivi di Stato	L. 25,000 —
Cap. n. 24. — Manutenzione dei locali per gli archivi di Stato	» 50,000 —
Cap. n. 27. — Assegni per spese di rappresentanza ai Prefetti, ecc.	» 50,000 —
Cap. n. 32. — Sussidi diversi per la pubblica beneficenza, ecc.	» 500,000 —
Cap. n. 34. — Fondo per l'erogazione di sussidi a favore delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc.	» 8,298,000 —
Cap. n. 50. — Provvedimenti profilattici, ecc.	» 300,000 —
Cap. n. 72. — Acquisto, funzionamento, ecc. di vetture e carri automobili	» 800,000 —
Cap. n. 85. — Soprassoldo, ecc., per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica	» 3,000,000 —
Cap. n. 98. — Premi di operosità, ecc.	» 100,000 —
Cap. n. 107. — Spese relative al mantenimento ed alla rinnovazione del materiale mobile, ecc.	» 9,763,200 —
Cap. n. 119 (modificata la denominazione). — Somme da erogare a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e delle relative istituzioni pubbliche di beneficenza, e per la ricostruzione delle cattedrali, degli episcopi e dei seminari di Messina, e Reggio Calabria, giusta il disposto del teso unico 19 agosto 1917, n. 1399, dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922, del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1891, del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, e dell'art. 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, del R. decreto-legge 10 settembre 1923, numero 2220, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 11 febbraio 1925, n. 86 (Spesa obbligatoria)	» 14,600,000 —
Totale	L. 38,999,657.20

Diminuzioni:

Cap. n. 75. — Fitto locali, ecc.	L. 25,000 —
Cap. n. 95. — Stipendi ed assegni fissi al personale, ecc.	» 3,100,000 —
Cap. n. 105. — Paghe, soprassoldi, ecc.	» 1,763,200 —
Cap. n. 109. — Spese relative al traffico aereo, ecc.	» 5,000,000 —
Totale	L. 9,888,200 —

Il Ministro per l'interno: FEDERZONI.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 812.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1925, n. 543.

Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese straordinarie militari nella Tripolitania e nella Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2075;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del cap. n. 41-*bis* « Somma a disposizione del Governo della Tripolitania per spese straordinarie militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato di L. 20,000,000.

Art. 2.

Lo stanziamento del cap. n. 41-*ter* « Somma a disposizione del Governo della Cirenaica per spese straordinarie militari » dello stato di previsione predetto, è aumentato di lire 30,000,000.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze, saranno introdotte le occorrenti variazioni nei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 28. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 813.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1925, n. 542.

Esonero dalle tasse scolastiche per gli alunni del Regio istituto nautico di Lussinpiccolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 4 febbraio 1923, n. 388, e 21 ottobre 1923, n. 2438, per la parte che riguarda le tasse scolastiche per i Regi istituti nautici;
Visto il R. decreto 15 gennaio 1925, n. 53, che detta norme sul pagamento e sugli esoneri dalle tasse scolastiche nei Regi istituti nautici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli alunni di nazionalità italiana del Regio istituto nautico di Lussinpiccolo sono esonerati per l'anno scolastico 1924-25 dal pagamento delle tasse scolastiche, sempre che abbiano ottenuta l'approvazione nello scrutinio finale o negli esami della sessione estiva od autunnale dell'anno scolastico 1923-24.

I giovani che si trovano nelle condizioni previste dal precedente comma, per ottenere il rimborso delle tasse già pagate nell'anno scolastico in corso e l'esonero da quelle che rimangono da pagarsi nello stesso anno, ne devono fare apposita e documentata domanda entro un mese dal giorno della pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Per circostanze eccezionali, o in occasione di gravi pubblici avvenimenti, il Ministero della marina, di concerto con quello delle finanze, può accordare l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche stabilite per i Regi istituti nautici, indipendentemente da speciali condizioni di profitto, ma sempre subordinatamente al conseguimento dell'approvazione, a determinate categorie di alunni, o ad alunni di determinati istituti o di determinati luoghi.

Art. 3.

Nel 1° comma dell'art. 7 del R. decreto 15 gennaio 1925, n. 53, le parole « è accordato a coloro che siano di condizione disagiata o abbiano conseguito » sono abrogate e sostituite dalle seguenti: « è accordato a coloro che siano di condizione disagiata ed abbiano conseguito ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 27. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 814.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 544.

Assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, per contributo nelle spese per la celebrazione dell'XI centenario della fondazione dell'Università di Pavia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 febbraio 1925, n. 147;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, è istituito il capitolo n. 146-V « Contributo dello Stato nelle spese per la celebrazione dell'XI Centenario della fondazione dell'Università di Pavia » con lo stanziamento della somma di L. 100,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 29. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 815.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1925, n. 552.

Modificazioni al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, riguardante l'ordinamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 6 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:

Art. 6. — Fanno parte dello Stato Maggiore generale del Regio esercito:

a) i Marescialli d'Italia;

b) i generali d'Esercito;

c) il capo di Stato Maggiore generale e gli altri ufficiali generali chiamati a far parte del Consiglio dell'Esercito non aventi cariche contemplate nei seguenti numeri;

d) i quattro generali comandanti designati d'armata;

e) il 1° aiutante di campo generale di S. M. il Re;

f) il sottocapo di Stato Maggiore generale;

g) i 10 comandanti di Corpo d'armata territoriale;

h) il presidente del Tribunale supremo militare;

i) il comandante generale della Regia guardia di finanza;

l) il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;

m) i 30 comandanti di divisione militare territoriale;

n) il comandante in 2ª dell'arma dei carabinieri Reali;

o) i generali a disposizione per le varie armi;

p) tutti gli altri ufficiali generali d'arma combattente comunque non compresi nelle lettere precedenti;

q) gli ufficiali generali del ruolo tecnico d'artiglieria;

r) gli ufficiali generali medici e il generale commissario.

Le attribuzioni del capo di Stato Maggiore generale e del sottocapo di Stato Maggiore generale sono stabilite con provvedimento a parte.

Art. 2.

Transitoriamente, fino a che non siano stabilite le loro attribuzioni, il capo di Stato Maggiore generale e il sottocapo di Stato Maggiore generale eserciteranno le funzioni stabilite dal R. decreto 11 gennaio 1923, n. 20, e dalle altre disposizioni vigenti rispettivamente per l'ispettore generale del Regio esercito e per il capo dello Stato Maggiore centrale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 37. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 816.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 551.

Maggiori assegnazioni, per pensioni ordinarie ed indennità invece di pensioni, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2074;

Visto l'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni seguenti:

Cap. n. 20 Pensioni ordinarie . . .	+	L. 3,000,000
Cap. n. 21 - Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc.	+	» 300,000
Totale	+	L. 3,300,000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 36. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 817.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 546.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese concernenti il materiale mobile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2074;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 107 « Spese relative al mantenimento ed alla rinnovazione del materiale mobile ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato di L. 250,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 31. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 818.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1925, n. 553.

Facoltà di delegare al Sottosegretario di Stato attribuzioni personali del Ministro per la guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro *ad interim* per gli affari della guerra ha facoltà di delegare con suo decreto, al Sottosegretario di Stato, talune attribuzioni che dalle norme vigenti sono state riservate alla carica del Ministro per la guerra.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 38. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 819.

REGIO DECRETO 19 marzo 1925, n. 535.

Approvazione dello statuto delle Opere pie riunite Ospizio marino veneto ed Educatorio rachitici Regina Margherita, in Venezia.

N. 535. R. decreto 19 marzo 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico delle Opere pie riunite Ospizio marino veneto ed Educatorio rachitici Regina Margherita, in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1925.

REGIO DECRETO 25 aprile 1925.

Nomina degli agenti di cambio per la Borsa di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, contenente il riordinamento delle Borse;
Veduti i decreti Ministeriali 9 marzo, 20 marzo e 23 aprile 1925, coi quali furono stabiliti, a norma dell'art. 9 del R. decreto-legge suddetto, il numero degli agenti di cambio e la cauzione che ciascuno di essi deve prestare per le Borse di Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste;
Veduto il Nostro decreto in data 22 marzo 1925, col quale, tra l'altro, è stato nominato il primo terzo degli agenti di cambio della Borsa di Trieste;
Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I seguenti signori sono nominati agenti di cambio per la Borsa di Trieste: Florio Oscar, Iatros Giorgio, Steinkühl Massimo, de Zudenigo Carlo.

Art. 2.

Agli effetti della costituzione della cauzione, la nomina dei predetti agenti di cambio decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 26 febbraio 1925.

Scioglimento del Consiglio comunale di Fondo (Trento).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 26 aprile 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fondo, in provincia di Trento.

MAESTA',

Un'inchiesta di recente eseguita sull'andamento della Amministrazione comunale di Fondo ha accertato gravi irregolarità ed abusi e la inosservanza da parte degli amministratori dei precetti di legge che regolano il funzionamento della civica azienda.

Gli uffici municipali, cui è addetto un personale quasi tutto assunto con nomina provvisoria, sono in disordine e vi mancano le scritture e i registri prescritti.

I servizi pubblici sono completamente trascurati e quelli condotti in economia non sono disciplinati in conformità delle disposizioni di legge sulla materia; a gravi rilievi dà luogo la gestione del cospicuo patrimonio, specialmente boschivo, dal quale il Comune ritrae rendite inadeguate.

Si sono corrisposti agli amministratori compensi esorbitanti, e talvolta non dovuti, per l'adempimento di mansioni inerenti alla loro carica.

Contestati gli addebiti all'Amministrazione comunale, il sindaco ha fornito controdeduzioni che appaiono del tutto insufficienti.

E poichè l'attuale Amministrazione non dà alcun affidamento di porre, con adeguati provvedimenti, riparo alle gravi e molteplici irregolarità rilevate, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fondo, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe dalla Torre è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1925.

Giurisdizione della Intendenza di finanza di Fiume nel territorio del secondo circondario della provincia del Carnaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 15 maggio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 9 giugno 1924;

Visti i decreti Ministeriali relativi all'estensione della giurisdizione della Intendenza di finanza di Fiume al secondo circondario della provincia del Carnaro per alcuni rami della Amministrazione finanziaria;

Riconosciuta la opportunità di un provvedimento di carattere generale;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto la giurisdizione dell'Intendenza di finanza della provincia del Carnaro è estesa ad ogni effetto al secondo circondario della Provincia stessa.

Roma, addì 31 marzo 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Benevento e Gagliato.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il R. decreto 7 dicembre 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Benevento;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro canto di indire subito le elezioni per la costituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Benevento è prorogato di altri tre mesi.

Benevento, addì 11 marzo 1925.

Il Prefetto: SORGE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Veduto il R. decreto 8 gennaio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Gagliato;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro canto, d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Gagliato è prorogato di tre mesi.

Catanzaro, addì 28 aprile 1925.

Il Prefetto: GIOVARA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	268859 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Idra Piero fu Amilcare, minore, sotto la patria potestà della madre D'Ettore Orsolina, vedova di Idra Amilcare, domiciliata a Campobasso . . . . . . L.	700 —
		Per l'usufrutto: Madonna Maria fu Antonio, ved. di Idra Enrico, moglie in seconde nozze di Iannella Gaetano, domiciliato a Campobasso	
»	268858 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Idra Vittorino fu Amilcare, domiciliato a Campobasso . . . . »	700 —
		Per l'usufrutto: Madonna Maria fu Antonio, vedova di Idra Enrico e moglie in seconde nozze di Iannella Gaetano	
»	216168	Di Napoli Filomeno di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Napoli . . . . »	1205 —
3.50 %	450288	Bufalini Giuseppe fu Giovanni Battista, domiciliato a Torrita (Siena), vincolata . . . . »	21 —
»	536620	Maccafani Arnaldo fu Ottavio, minore, sotto la patria potestà della madre Teresa Camposecco fu Giuseppe, vedova Maccafani, domiciliata a Pereto (Aquila) . . . . »	24.50
Consolidato 5 %	28283	D'Andrea Canio fu Francesco, domiciliato in New York . . »	15 —
P. N. 5 %	22932	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
Consolidato 5 %	249096	Pollastrini Elena di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma . . . . »	40 —
»	343934	Iervolino Rubina di Luigi, moglie di Iovino Fortunato, domiciliata ad Ottaiano (Napoli), vincolata . . . . »	1500 —
»	262262	Iervolino Rubina di Luigi, nubile, domiciliata in Ottaiano (Napoli), libera . . . . »	280 —
Cons. 5 % (vecchio)	1349804 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Sartore Mario e Leontina fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Priola Albina, vedova Sartore, dom. a Saluzzo (Cuneo) . . . . »	120 —
		Per l'usufrutto: Priola Albina fu Cristofaro.	
3 %	47557	Rapa Mariantonia di Carmine, moglie di Lo Conte Michele, dom. a Grottaminarda (Avellino) . . . . »	12 —
3.50 %	528679	Villa Vincenzo di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Casatenuovo (Como) . . . . . . »	31.50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	765694	Savona Maria-Giovanna-Carmela di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo . . . . . L.	101.50
»	537588	De Angelis Medea-Edelweiss di Stanislao, nubile, dom. in Ascoli-Piceno, vincolata . . . . »	1400 —
»	223560 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Schioppa Concetta, vedova di Serino Giacomo e Filomena, moglie di Carola Pasquale fu Michele, eredi indivise del fu Schioppa Luigi fu Michele, domiciliato a Napoli » Per l'usufrutto: Popolo Francesco fu Pasquale, dom. a Napoli.	248.50
Cons. 5 % (vecchio)	263418 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Cappellania laicale istituita dal sig. Michele Schioppa fu Luigi . . . . » Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente, ipotecato.	80 —
3.50 %	715061	Caione Enrichetta di Francesco, nubile, dom. a Palena (Chieti), vincolata . . . . »	350 —
»	801845	Teti Giulio fu Federico, domiciliato a Palena (Chieti), vincolata »	185.50
Consolidato 5 %	4936 Polizza combattenti	Iacuzio Orlando fu Ferdinando, domiciliato in Napoli . . »	20 —
3.50 %	362372 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Conti Soccorsina fu Francesco, vedova di Podestà Gian Domenico . . . . » Per la proprietà: Podestà Giovanni Battista fu Gian Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Conti Soccorsina fu Francesco, vedova di Podestà Gian Domenico, dom. a Sestri Levante (Genova).	42 —
»	433431 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Podestà Giovanni Battista fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Soccorsina Conti fu Francesco, vedova Podestà, dom. a Sestri Levante (Genova)	70 —
Consolidato 5 %	24974 Polizza combattenti	Puglia Ciro fu Gesuele, domiciliato a Napoli . . . . . . »	20 —
3.50 %	764268	Lorenzotti Giuseppe fu Bernardo, domiciliato a Villalvernia (Alessandria), vincolata . . . . »	7 —
Debito perpetuo 5 % dei Comuni di Sicilia	10802	Lanza Fardella Silvia di Ignazio, moglie di Vincenzo Ugo Salvo, dom. a Palermo . . . . »	276.23
Consolidato 5 %	133802 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Pejrone Giovanni di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Saluzzo (Cuneo) . » Per l'usufrutto: congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Pejrone Carlo fu Giovanni e Viormello Ferrari Natalina fu Giovanni.	2500 —
»	133803 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Pejrone Mario di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Saluzzo (Cuneo) . . » Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	2500 —

Roma, 30 aprile 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

2

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

ELENCO degli assegni conferiti dal Consiglio d'amministrazione, ed ammessi a registrazione dall'ufficio di riscontro della Corte dei conti durante il 1924, a carico della Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari.

ASSEGNATARIO	Data del decreto	Assegno conferito			
		Pensione	Interessi sul capitale riservato	Capitale riservato	Indennità
Cordova Agostino	12 febbr. 1924	976,86	95,02	2.714,74	—
Buonopane Pasquale	11 marzo 1924	1.221,60	130,54	3.729,62	—
Vivi Luigi	13 marzo 1924	2.230,72	—	—	—
Gilberti Giovanni	26 marzo 1924	346,18	61,67	1.761,90	—
Bondanini Luigi	31 marzo 1924	1.924,00	205,59	5.874,10	—
Vistarchi Luigi	30 aprile 1924	601,06	70,09	2.002,47	—
Floris Teodoro	23 magg. 1824	1.368,87	—	—	—
Baitone Carlo	31 luglio 1924	829,35	84,62	2.417,64	—
Battisti Adolfo	2 agos. 1924	1.757,55	179,32	5.123,45	—
Nicolucci Pasquale — Supplemento	4 agos. 1924	28,41	2,63	75,16	—
Ziccone G. Battista — Supplemento	4 agos. 1924	100,62	9,80	275,65	—
Tosco Vincenzo — Supplemento	6 agos. 1924	44,60	—	—	—
Contoli Marcantonio	22 agos. 1924	1.335,83	101,11	2.888,91	—
Zappone Vincenzo	24 ottob. 1924	1.368,36	133,09	3.802,69	—
Teresi Giacomo	24 ottob. 1924	958,95	93,27	2.664,93	—
Spano Salvatore	25 ottob. 1924	1.453,27	141,35	4.038,64	—
Gentili Giulio	25 ottob. 1924	1.719,77	183,76	5.250,56	—
Aspri Filippo	25 ottob. 1924	2.797,16	166,30	4.751,64	—
Buccolotti Antonio	27 ottob. 1924	1.959,67	190,61	5.445,95	—
Bandinelli Isaia	27 ottob. 1924	1.679,88	114,57	3.273,46	—
Angelini Ottaviano	27 ottob. 1924	1.437,18	160,55	4.587,23	—
Terranova Francesco P.	27 ottob. 1924	1.483,11	—	—	—
Contu Giovanni	27 ottob. 1924	1.323,50	122,56	3.501,88	—
Lombardi Giuseppe	27 ottob. 1924	1.486,60	118,39	3.382,81	—
Minghetti Vincenzo	27 ottob. 1924	4.007,08	—	—	—
Spina Francesco	27 ottob. 1924	1.522,49	162,68	4 648,27	—
Intreccialaghi Antonio	27 ottob. 1924	2.117,48	226,26	6.464,81	—
Fabrizioli Pompilio	27 ottob. 1924	1.284,17	113,15	3.232,88	—
Velli Giovanni	13 nov. 1924	5.078,46	310,08	8.859,54	—
Caminisa Lorenzo	13 nov. 1924	1.724,34	—	—	—
Poggio Giovanni	21 nov. 1924	1.663,17	177,72	5.077,76	—
Miglio Pietro	21 nov. 1924	3.372,98	268,67	7.676,63	—
Schirone Giuseppe	21 nov. 1924	2.500,49	267,19	7.634,15	—
Savarese Giosuè	22 nov. 1924	1.666,64	132,75	3.792,99	—
Mengoline Achille	22 nov. 1924	3.019,45	240,51	6.871,77	—
Montanaro Domenico	22 nov. 1924	3.691,82	359,08	10.259,60	—
Fasano Gaetano	22 nov. 1924	1.967,76	156,74	4.478,29	—
Lupo Enrico	22 nov. 1924	1.338,17	117,90	3.368,85	—
Semprebene Arturo	22 nov. 1924	2.269,03	232,01	6.628,93	—
Fabbri Armenio	24 nov. 1924	2.305,73	203,16	5.804,68	—
Nicolucci Pasquale	25 nov. 1924	1.576,14	—	—	—
Andriotti Bellino	27 nov. 1924	1.983,97	142,63	4.075,21	—
Di Vita Francesco	1° dic. 1924	1.624,89	150,47	4.299,33	—
Roselli Francesco	2 dic. 1924	2.290,12	182,41	5.211,94	—
De Padova Ferdinando	3 dic. 1924	2.349,01	206,97	5.913,62	—
Moncada Virgilio	4 dic. 1924	1.640,76	175,32	5.009,34	—
Magnani Romualdo	5 dic. 1924	1.454,26	128,13	3.661,11	—
Boschi Adolfo	7 dic. 1924	1.275,96	136,34	3.895,60	—
Di Sante Rialdo	19 genn. 1924	—	—	—	2.725,56

ASSEGNATARIO	Data del decreto	Assegno ordinario			
		Pensione	Interessi sul capitale riservato	Capitale riservato	Indennità
Morelli Liberato	31 magg. 1924	—	—	—	5.134,29
Quartararo Giovanni	30 luglio 1924	—	—	—	351,24
Cunzolo Luigi	30 luglio 1924	—	—	—	4.346,15
Papa Giovanni	23 ottob. 1924	—	—	—	5.048,98
Interlandi Giovanni	14 nov. 1924	—	—	—	4.138,02
Ramundo Pietro	27 nov. 1924	—	—	—	5.662,53
De Conciliis Generoso « Eredi »	19 genn. 1924	—	—	—	3.632,10
Ceccarossi Felice « Eredi »	12 febbr. 1924	—	—	—	3.736,67
Di Carlo Emidio « Eredi »	14 febbr. 1924	—	—	—	5.157,22
Fochi Ambrogio « Eredi »	14 febbr. 1924	—	—	—	4.180,15
Capizzi Salvatore « Eredi »	20 febbr. 1924	—	—	—	4.101,68
Guardigni Augusto « Eredi »	21 febbr. 1924	—	—	—	2.673,24
Polmeni Giovanni « Eredi »	25 febbr. 1924	—	—	—	291,72
Secchi Nicolò « Eredi »	4 marzo 1924	—	—	—	2.840,35
Tarantola Giacomo « Eredi »	13 marzo 1924	—	—	—	2.349,37
Tagliapietra Lucio « Eredi »	29 marzo 1924	—	—	—	2.482,97
Cingoloni Alberto « Eredi »	3 aprile 1924	—	—	—	3.887,75
Grondona Francesco « Eredi »	3 aprile 1924	—	—	—	1.255,49
Carusetta Antonio « Eredi »	30 aprile 1924	—	—	—	1 912,43
Schiavoni Giov. Batta « Eredi »	1 magg. 1924	—	—	—	2.828,76
De Stefani Francescantonio « Eredi »	24 magg. 1924	—	—	—	1.478,62
Roseti Emilio « Eredi »	30 magg. 1924	—	—	—	2.073,80
Benanti Francesco « Eredi »	30 magg. 1924	—	—	—	2.611,11
Mastrelli Ferdinando « Eredi »	31 magg. 1924	—	—	—	10.428,40
Vadalà Guseppe « Eredi »	5 magg. 1924	—	—	—	2.095,95
Benanti Achille « Eredi »	6 giugno 1924	—	—	—	2.989,88
Gallucci D. N. « Eredi »	9 giugno 1924	—	—	—	740,91

ASSEGNATARIO	Data del decreto	Assegno conferito			
		Pensione	Interessi sul capitale riservato	Capitale riservato	Indennità
Giliberti Cornelio « Eredi »	30 luglio 1924	—	—	—	9.000,14
Becherini Gaetano « Eredi »	1 agosto 1924	—	—	—	4.997,45
Prosdocimi Luigi « Eredi »	1 agosto 1924	—	—	—	3.292,34
Adamo Michele — Supplemento « Eredi »	6 agosto 1924	—	—	—	95,61
Diodati Francesco — Supplemento « Eredi »	13 agosto 1924	—	—	—	20,14
Timossi Evasio — Supplemento « Eredi »	13 agosto 1924	—	—	—	106,96
Marziale Ludovico — Supplemento « Eredi »	16 agosto 1924	—	—	—	214,64
Benedetti Flavio — Supplemento « Eredi »	16 agosto 1924	—	—	—	84,16
Soldi Giovanni — Supplemento « Eredi »	16 agosto 1924	—	—	—	223,22
Guzzardi Corrado — Supplemento « Eredi »	18 agosto 1924	—	—	—	47,37
Maltese Carmelo — Supplemento « Eredi »	18 agosto 1924	—	—	—	18,19
Testa Domenico — Supplemento « Eredi »	18 agosto 1924	—	—	—	34,85
Grillo Cambus « Eredi »	22 agosto 1924	—	—	—	2.321,25
Viparelli Giacomo « Eredi »	27 agosto 1924	—	—	—	4.002,55
Amati Francesco « Eredi »	28 agosto 1924	—	—	—	3.011,35
Verticelli Pietro « Eredi »	23 ottob. 1924	—	—	—	7.742,52
Bracone Angelo « Eredi »	5 nov. 1924	—	—	—	4.012,60
Vovola Nicola « Eredi »	13 nov. 1924	—	—	—	6.982,08
Toscano Giuseppe « Eredi »	13 nov. 1924	—	—	—	3.329,00
Massano Fiorenzo « Eredi »	21 nov. 1924	—	—	—	3.740,47
Marini Antonio « Eredi »	24 nov. 1924	—	—	—	4.618,12
De Padova Giulio « Eredi »	29 nov. 1924	—	—	—	3.847,56
Pontieri Adolfo « Eredi »	29 nov. 1924	—	—	—	4.093,93

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 6 del 1925.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione della peste nei porti del Canale di Panama;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

La precedente ordinanza di sanità marittima n. 4 del 13 febbraio 1925 con la quale le provenienze da tutti i porti del Canale di Panama venivano sottoposte alle misure profilattiche contro la peste, è revocata.

I signori Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 28 aprile 1925.

p. *Il Ministro*: A. MESSEA.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 1° maggio in Monteparano, provincia di Lecce, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 100

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 7 maggio 1925

	Media		Media
Parigi	126 60	Belgio	122 84
Londra	118 209	Olanda	9 80
Svizzera	471 41	Pesos oro	21 43
Spagna	355 96	Pesos carta	9 43
Berlino	5 795	New-York	24 36
Vienna (Shilling)	3 45	Russia	123 50
Praga	72 35	Belgrado	39 075
Dollaro canadese	24 355	Budapest	0 034
Romania	11 10	Oro	470 03

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 30
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	52 —
	5.00 % netto	97 70
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	78 55

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 1247 della *Gazzetta Ufficiale* n. 80 in data 6 aprile 1925 ed alla penultima intestazione dell'elenco di smarrimento certificati « 1ª pubblicazione » che dice: « 3,50 % — 574813 — De Franchis Rosina fu Carlo, moglie di Guelfi Alfredo, dom. a Lucca, deve aggiungersi la parola « vincolata ».

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di agraria del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

In base al disposto dell'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente dei Regi istituti superiori agrari e quella dei relativi stipendi, contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, è aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di agraria del suddetto Regio istituto superiore agrario e forestale, con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caro viveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie purchè non parenti ed affini del titolare della cattedra fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato un maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendano prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 10 giugno 1925 alla direzione del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze la domanda in carta legale, corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data del presente avviso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato durante l'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) diploma di laurea in scienze agrarie;

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere rilasciati in carta legale, e vidimati, secondo i casi dalla competente autorità politica o giudiziaria; mentre quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), devono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda inoltre dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Firenze presso il Regio istituto superiore agrario e forestale.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro otto giorni dalla comunicazione fattagli: in caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Firenze, 24 aprile 1925.

Il direttore: SERPIERI.

OPERA DI PREVIDENZA

per gli orfani del personale civile e militare dello Stato

presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Concorso a 60 posti gratuiti in convitto ed a 700 borse di studio, fra gli orfani degli impiegati civili e militari di ruolo dello Stato, della Real Casa e delle Regie scuole professionali, appartenenti a categorie iscritte all'Opera di previdenza.

In conformità della deliberazione in data 29 aprile 1925 del Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e in base alle disposizioni in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato, si rende noto che a partire dall'anno scolastico 1925-26 è aperto un concorso, per il conferimento di n. 60 posti gratuiti in convitto e di n. 700 borse di studio, fra gli orfani degli impiegati civili e militari di ruolo dello Stato, della Real Casa e delle Regie scuole professionali, appartenenti a categorie iscritte all'Opera di previdenza.

I posti in convitti maschili sono 40 (di cui 30 nei convitti e 10 in orfanotrofi), i posti in convitti femminili sono 20 (di cui 15 in convitto e 5 in orfanotrofi).

I posti in orfanotrofi sono riservati a coloro che debbono essere avviati ad arte o mestiere.

Gli orfani che concorrono ai posti nei detti convitti debbono avere non meno di 6 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1925. Quelli che hanno compiuto i 10 anni debbono essere forniti della promozione alla 4ª classe elementare.

L'accettazione in convitto, o in orfanotrofio, in caso di conferimento del posto, diventa definitiva soltanto dopo la visita medica fatta dal sanitario del convitto.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, della tassa d'ammissione in convitto, della quota fissa, della divisa, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

La fornitura, le riparazioni e le rinnovazioni del corredo prescritto dal convitto, il deposito e tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Le borse di studio da conferirsi per concorso agli orfani per l'anno scolastico 1925-26 sono distribuite nel seguente modo:

N. 320 di L. 800 annue per le scuole elementari.

N. 160 di L. 1200 annue per le scuole professionali e agrarie di 1° grado, per le scuole complementari, per il corso inferiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale, e per il ginnasio inferiore.

N. 50 di L. 1800 annue per le scuole professionali e agrarie di 2° grado e pel ginnasio superiore.

N. 120 di L. 2400 annue per le scuole professionali e agrarie di 3° grado, per il corso superiore dell'istituto tecnico, o dell'istituto magistrale, per il liceo classico, o per il liceo scientifico.

N. 48 di L. 3500 annue per le università e per gli altri istituti di istruzione superiore.

N. 2 di L. 4000 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero per la durata massima di 2 anni, ad orfani di merito *eccezionale* laureati dal 1923 in poi.

I concorrenti alle borse di studio per iniziare il corso universitario od altro istituto superiore debbono avere conseguita nella sessione estiva dell'anno scolastico 1924-25 l'ammissione ai detti corsi. Sono quindi esclusi dal concorso coloro che dovranno ripetere una o più materie di esami nella sessione di ottobre.

Le borse saranno pagate in due rate semestrali anticipate: la prima dal 15 ottobre in poi su presentazione del certificato di iscrizione, e la seconda dal 1° aprile in poi su presentazione del certificato di frequenza e buona condotta in un istituto Regio o pareggiato o in una scuola elementare comunale o privata.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate entro il 15 agosto 1925 all'Opera di previdenza, via Goito, 4, Roma, corredate di tutti i documenti sotto indicati; ma le domande che non saranno state presentate perfettamente documentate entro tale termine non saranno prese in considerazione.

La domanda e i documenti debbono essere compilati in carta libera e legalizzati senza spesa (art. 19 R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, e art. 92 regolamento 10 aprile 1921, n. 422).

Il Consiglio di amministrazione delibererà su tali domande nel mese di ottobre con le norme di cui nei citati decreti.

Le domande devono contenere, oltre il preciso domicilio del richiedente, la dichiarazione se si desideri l'ammissione dell'orfano in convitto, o in orfanotrofio, oppure una borsa di studio, quali corsi d'istruzione desideri seguire l'orfano e devono essere corredate di tutti i documenti qui appresso indicati:

1° L'atto di morte dell'impiegato o del militare;

2° L'atto di matrimonio dell'impiegato o del militare;

3° L'atto di nascita dell'orfano che concorre,

debbono essere legalizzati qualora non siano stati rilasciati dal sindaco di Roma;

4° Il decreto con il quale la Corte dei conti ha liquidato alla vedova o agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo. Qualora non avesse avuto indennità, pensione o assegno temporaneo, dovrà essere inviata la copia autentica dello stato di servizio dell'impiegato o del militare.

Gli orfani degli impiegati del cessato regime dovranno inoltre inviare un certificato dell'Amministrazione comprovante che il padre ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918.

5° Un certificato municipale, da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti:

a) che l'orfano che concorre non è ricoverato e non gode una borsa di studio da altra istituzione;

b) se e da quale ente pubblico o istituzione di beneficenza sia ricoverato o assistito alcuno dei fratelli o delle sorelle dell'orfano che concorre.

c) la situazione presente della famiglia dell'orfano, l'indicazione della data di nascita, dello stato civile e della professione che esercitano, qualora esistano, il genitore superstite, i fratelli e le sorelle anche maggiorenni dell'orfano e quantunque non conviventi (deve essere autenticato dal Prefetto qualora non sia stato rilasciato dal sindaco di Roma).

Qualora mancasse o non fosse esatta anche una sola di queste tre dichiarazioni, l'orfano sarebbe escluso dal concorso, e il beneficio sarebbe revocato, se già conferito.

6° Un certificato che deve essere rilasciato dalle autorità scolastiche in carta libera (vedi circolare 55 Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione, n. 45 del 1921), dal quale risultino i voti ottenuti nella condotta e nel profitto allo scrutinio finale di giugno 1925, e i voti ottenuti negli esami di luglio 1925. Per gli studenti universitari, deve essere inviato un certificato dal quale risulti testualmente: 1° Il corso al quale lo studente è iscritto; 2° Quale numero complessivo di esami lo studente avrebbe dovuto superare nelle materie obbligatorie, consigliate dalla Facoltà, per gli anni scolastici già frequentati compreso il 1924-25; 3° Quali esami invece egli ha superati ed il voto conseguito in ciascuno di essi.

I concorrenti alle 2 borse di perfezionamento debbono inviare un certificato con i punti dell'esame di laurea e di tutti gli esami speciali dati in ciascun corso, unendovi le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno inviare.

Non sono validi i certificati di scuola privata ad eccezione di quelli delle scuole elementari. Non occorre inviare pagelle e diplomi originali, essendo sufficienti i certificati rilasciati dalle competenti autorità scolastiche.

I certificati rilasciati dalle scuole comunali debbono essere autenticati dal sindaco e, se non siano stati rilasciati dal sindaco di Roma, anche dal Prefetto.

7° L'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambo i genitori (legalizzato, qualora non sia stato rilasciato dal sindaco di Roma).

8° L'atto di nomina del tutore, se l'orfano è privo di ambo i genitori.

Roma, 1° maggio 1925.

Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza:
GALLI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.